

Permessi 104 e Unioni Civili

I permessi previsti dalla Legge 104 possono essere usufruiti anche dai dipendenti facenti parte di un'unione civile o controparti di una convivenza di fatto così come sancito dalla Legge 76/2016 (Cirinnà). E' quanto ha precisato recentemente l'Inps nella Circolare n.38 del 27 febbraio di quest'anno. Ricordiamo che le tutele previste dalla Legge 104 sono stati estesi dalla Legge Cirinnà a due nuove fattispecie individuate:

- Le unioni civili, costituibili solo tra persone dello stesso sesso
- Le convivenze di fatto, costituibili tra persone sia dello stesso sesso sia di diverso sesso.

L'Inps ha così precisato che i tre giorni di permessi mensili retribuiti possono essere fruiti anche da partner/convivente che presti assistenza all'altro partner/convivente. Il diritto, poi, può essere concesso in alternativa al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado. Un'ultima precisazione, a riguardo, si riferisce al fatto che tra i parenti di una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra parte non si costituisce un rapporto di affinità (previsione dell'art.78 del codice civile).

Il nostro ufficio Uilca Welfare è disponibile, contattabile per rispondere a tutte le vostre domande e per assistervi nella corretta di procedura di richiesta e gestione dei permessi Legge 104.

Gestione del Contributo - Qualche precisazione

Nei giorni scorsi sono iniziati i colloqui riguardanti il Sistema di Gestione del Contributo. Al di là delle valutazioni nel merito del Sistema, caratterizzato ancora una volta dalla **famigerata calibrazione** sulla quale abbiamo già scritto in passato e a cui dedicheremo ancora una volta considerazioni in separata sede, vogliamo di seguito darvi alcuni suggerimenti pratici:

- La scheda singola è visionabile dal portale fino al momento della chiusura del procedimento (28 aprile). Dal portale Intranet, all'interno della sezione BPM Per me, sotto la voce "sviluppo professionale.
- Dopo il colloquio in cui il Responsabile/valutatore è tenuto a comunicare in maniera dettagliata l'esito della valutazione, non limitandosi al giudizio complessivo sintetico, non è necessario confermare per presa visione.
- Nella scheda è possibile, se si vuole, inserire nello spazio "note del valutato", le considerazioni sulla valutazione ricevuta. Le Note rimarranno agli atti.
- Nel caso in cui si volesse ricorrere, è necessario mandare un messaggio nella casella "BPM Gestione del Contributo" **entro 15 giorni di calendario dall'avvenuto colloquio** con il valutatore. Nel messaggio è sufficiente chiedere il colloquio di ricorso ai sensi del comma 6 dell'articolo 75 del CCNL.
- **Al colloquio di ricorso è vostra facoltà-diritto farvi accompagnare da un rappresentante sindacale**, che come Uilca riteniamo assolutamente necessario in termini di confronto, di consiglio e di gestione del colloquio stesso.
- Il colloquio dovrà avvenire entro 30 giorni dall'invio della richiesta da parte del valutato. E l'azienda ha tempo altri 60 giorni per comunicare l'esito del ricorso.
- Tutto il procedimento è normato dall'articolo 75 del Contratto Nazionale vigente.

Non esitate a contattare i vostri referenti territoriali per ulteriori dubbi o interrogativi.

... la Uilca c'è

31 marzo 2017 - La Uilca c'è - n.8

Segnalateci problemi, chiamateci,
chiedete il nostro aiuto... la Uilca c'è.
uilca.organizzazione.sindacale@bpm.it
02.77002555